



# REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 103 del 20/12/1991

## INDICE

<b>SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
<a href="#">ARTICOLO 1 (FINALITÀ E COMMISSIONE)</a> .....	1
<a href="#">ARTICOLO 2 (COMPETENZA DELLA COMMISSIONE)</a> .....	1
<a href="#">ARTICOLO 3 (CONVOCAZIONE, PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE E ASSEGNAZIONI URGENTI)</a> .....	2
<a href="#">ARTICOLO 4 (VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE)</a> .....	2
<a href="#">ARTICOLO 5 (DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE - PUNTEGGI)</a> .....	2
<a href="#">ARTICOLO 6 (ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE)</a> .....	3
<a href="#">ARTICOLO 7 (CRITERI DI VALUTAZIONE)</a> .....	3
<a href="#">ARTICOLO 8 (PRIORITÀ DELLE RISERVE)</a> .....	3
<a href="#">ARTICOLO 9 (DISCUSSIONE E VOTAZIONE)</a> .....	3
<a href="#">ARTICOLO 10 (DECISIONI NEGATIVE - RICORSO)</a> .....	3
<a href="#">ARTICOLO 11 (VERBALI DELLE SEDUTE)</a> .....	4

## **SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 (Finalità e Commissione)**

Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni contenute nell'8° comma dell'art. 10 della Legge Regione Lombardia 4 maggio 1990, n. 28, è volto a disciplinare le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai sensi della predetta 1° e 2° comma dell'art. 10 e degli artt. 43 e 46 della predetta L.R. 28/90, nonché il funzionamento della Commissione prevista dalle citate norme regionali. La Commissione è, ai sensi dell'art 10 della L.R. 28/90, istituita dal Sindaco garantendo la rappresentanza della minoranza presente nel Consiglio Comunale, del Presidente IACP territorialmente competente o suo delegato e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e degli assegnatari maggiormente rappresentative.

### **Articolo 2 (Competenza della Commissione)**

1. La Commissione ai sensi dell'art. 10, ottavo comma della Legge Regionale 28/90, ha competenza a formulare i pareri in ordine a:
  - a) sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità, per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria (art. 10 - 1° comma - L.R. 28/90);
  - b) sistemazione dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 - 1° comma n. 2, lett. c) della L.R. 28/90 (art. 10 - 2° comma - L.R. 28/90);
  - c) sistemazione dei soggetti che versino nelle situazioni di cui agli artt. 10 - 6° comma, 43 - 3° comma e 46 - L.R. 28/90.
2. La competenza è altresì estesa agli alloggi acquisiti o realizzati con i programmi ed i finanziamenti concessi dallo Stato in virtù di leggi speciali, alloggi da dare in locazione ad "equo canone" a nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
3. È inoltre competente per formulare pareri per i cambi di alloggio all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito direttamente dal Comune, anche se comportanti modificazioni della disciplina giuridica della locazione.

### **Articolo 3 (Convocazione, Presidenza della Commissione e assegnazioni urgenti)**

1. La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato e viene convocata con avviso scritto.
2. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In assenza di entrambi, la presidenza della Commissione spetterà nell'ordine:
  - a) ad un consigliere comunale di maggioranza;
  - b) ad un consigliere comunale di minoranza;
  - c) ad un membro esterno, seguendo l'anzianità di nomina.
3. Nel caso che la Commissione non sia in carica, alle assegnazioni urgenti provvederà il Presidente o chi lo sostituisce, che ne informerà la Commissione stessa, nella prima seduta, per l'emissione del parere di sua competenza.

### **Articolo 4 (Validità delle sedute e delle deliberazioni della Commissione)**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza: a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Ove non venga raggiunto il numero legale, ma siano presenti almeno un terzo dei componenti, la Commissione potrà, ciò nondimeno, procedere all'esame delle pratiche iscritte all'o.d.g., alla loro selezione e suddivisione in gruppi omogenei nonché alla formulazione di ipotesi di proposte di assegnazione che verranno illustrate e sottoposte all'approvazione della Commissione nella successiva seduta.

### **Articolo 5 (Disciplina delle sedute della Commissione - punteggi)**

1. L'ordine del giorno dei lavori è stabilito dal Presidente e viene portato a conoscenza dei componenti settimanalmente, salvo i casi urgenti che verranno comunicati all'inizio della seduta. Ogni membro della Commissione ha diritto di intervenire per "mozione d'ordine" in relazione all'ordine dei lavori o al modo in cui sia posta o dibattuta una questione o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissibilità o meno della mozione delibera la Commissione per alzata di mano.
2. Le condizioni che danno diritto al punteggio, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83, sono le seguenti:

<b>CONDIZIONI OGGETTIVE</b>	<b>PUNTI</b>
1) necessità di pubblica utilità	20
2) realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	5
4) soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
5) sfratto esecutivo	20
6) alloggio improprio o dichiarato antiigienico o fortemente sovraffollato, ovvero sgomberato a tempo indeterminato o a seguito di ordinanza contingibile ed urgente	10-20
7) ricovero in albergo a spese del Comune	10
<b>CONDIZIONI SOGGETTIVE</b>	<b>PUNTI</b>
8) reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore a: 4 ml pro capite 6 ml pro capite 8 ml pro capite	25 15 5
9) famiglie monoreddito con due o più minori a carico	5-15
10) presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap o comunque di persone anziane bisognose di assistenza sanitaria	5-15
11) persone sole con figli o minori a carico	5
12) ex carcerati o ex tossicodipendenti o malati terminali	5-15

N.B. : non sono cumulabili tra di loro i punteggi di cui ai numeri :

1-2-4-5 e 6;

9 e 11;

I punteggi per reddito sono ridotti da 1 a 5 punti per ogni nucleo familiare dei richiedenti tenuto agli alimenti, ai sensi del Codice Civile, in relazione al reddito dello stesso nucleo familiare, valutato con riferimento al punto 8 del presente articolo.

## **Articolo 6 (Istruttoria delle pratiche)**

Gli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche da portare all'esame della Commissione, provvederanno a: comunicare all'interessato il periodo in cui potrà prendere visione presso l'albo pretorio della sua posizione nell'elenco dei soggetti di cui al precedente art.2, primo comma ;

suddividere le pratiche in tre gruppi, a seconda:

- a) che siano corredate della prova del possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione dell'alloggio;
- b) che presentino situazioni dubbie in ordine all'effettivo possesso dei requisiti medesimi;
- c) che manchino del tutto della prova e del possesso dei requisiti stessi.

## **Articolo 7 (Criteri di valutazione)**

1. La Commissione vaglia la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. o di quelli ad "equo canone L. 392/78, attenendosi rispettivamente alle norme della L.R. 28/90 e a quelle delle leggi statali di cui al secondo comma dell'art. 2. Per gli alloggi da assegnare ad "equo canone", il reddito complessivo annuo fruito dal nucleo familiare non deve superare il doppio del limite massimo di reddito stabilito dalla legge per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.
2. Le condizioni previste dall'art.10, primo comma, della legge regionale 28/90, per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. sono così ulteriormente specificate:
  - per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale si intendono quelle di particolare e grave pericolosità che comportino, in atto o potenzialmente, danni al singolo o al nucleo familiare; dette situazioni devono essersi verificate successivamente all'emanazione dell'ultimo bando rivolto ' alla generalità dei cittadini. A titolo esemplificativo, tali situazioni comprendono:
    - a) situazioni familiari moralmente degradanti o insostenibili, per l'assoluta impossibilità di convivenza, dovute alla presenza di malati di mente o di persone comunque alterate psichicamente.
    - b) situazioni relative a nuclei familiari senza tetto per cause diverse dallo sfratto o da quelle derivanti da situazioni che abbiano richiesto l'emanazione di ordinanze del Sindaco contingibili e urgenti come nei casi di separazione di fatto fra coniugi, quando uno di essi debba lasciare l'alloggio comune all'altro ovvero nei casi di collaboratori domestici soprattutto extracomunitari, che, dovendo cambiare lavoro, vengono improvvisamente a trovarsi privi di alloggio in quanto precedentemente ospitati dal datore di lavoro;
    - c) situazioni relative a nuclei in condizioni di "forte sovraffollamento" o grave antigienicità dell'alloggio (v. art. 7 - L.R. 28/90) che incidono gravemente sulla salute dei minori o anziani compresi nei nuclei medesimi;
    - d) situazioni di grave precarietà riguardanti ragazze madri, ex carcerati, ex tossicodipendenti, soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta.

Condizione necessaria per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. è il possesso della residenza nel Comune di Desenzano del Garda da almeno due anni.

## **Articolo 8 (Priorità delle riserve)**

1. Nel valutare le richieste di assegnazione degli alloggi riservati si deve tener conto delle condizioni socio-economiche e sanitarie dei nuclei familiari interessati. A tal fine la Commissione stabilisce un punteggio relativo sia alle condizioni oggettive che soggettive dei richiedenti che consenta di compilare un elenco per ciascuna delle situazioni di cui all'art. 2, primo comma.

## **Articolo 9 (Discussione e votazione)**

1. Sulla domanda in esame e sulla "proposta di assegnazione" o sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola ai commissari che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di prenotazione, fatta avvertenza che ha comunque la precedenza chi ha chiesto la parola per "mozione d'ordine".
2. Il Presidente, al termine degli interventi, passa alla votazione: l'approvazione avviene a maggioranza, con espressione di voto per alzata di mano.

## **Articolo 10 (Decisioni negative - ricorso)**

1. Avverso le decisioni negative della Commissione è ammesso un solo ricorso dell'interessato alla Commissione stessa. Gli interessati possono presentare ricorso avverso il punteggio assegnato dalla Commissione che provvede in merito. Ai fini della decisione della Commissione è valutabile anche la documentazione non prodotta al momento della presentazione della domanda, purché riferita a situazioni esistenti alla data di pubblicazione dell'elenco. La successiva decisione della Commissione costituisce provvedimento esecutivo.

### **Articolo 11 (Verbali delle seduta)**

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario, che ha anche il compito di conservare la raccolta degli originali, devono far menzione delle deliberazioni relative ad ogni singola domanda, delle "decisioni di massima" riguardanti questioni di carattere generale eventualmente assunte dalla Commissione ed infine delle dichiarazioni che i Commissari richiedono espressamente di verbalizzare.
2. L'approvazione del verbale viene effettuata nella seduta successiva, eccezione fatta per il verbale dell'ultima seduta di ogni sessione, che viene letto ed approvato al termine della seduta stessa. Sul processo verbale è concesso di intervenire solo per proporre rettifiche formali volte a chiarire o precisare le decisioni assunte.
3. Copia di ogni verbale è inviata, a cura della segreteria, a tutti i componenti la Commissione.